



Università
degli Studi di
Messina
DIREZIONE GENERALE

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Responsabili dei Centri

Ai Dirigenti

Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e
dei Centri

A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 12 aprile 2022, n. 33. Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.

La legge in oggetto prevede che, a partire dal 15 maggio 2022, gli studenti italiani potranno immatricolarsi a due corsi di laurea contemporaneamente, anche all'estero.

In particolare, l'art. 1 attribuisce agli studenti la facoltà di contemporanea iscrizione (presso istituzioni italiane ovvero una italiana e l'altra estera) a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale (comma 1); ad un corso di laurea o di laurea magistrale ed a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica (comma 3); a un corso di dottorato di ricerca o di master ed a un corso di specializzazione medica (comma 3). Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio (comma 3). Conseguentemente è stata abrogata la disposizione legislativa incompatibile con l'esercizio della richiamata facoltà, ovvero il comma 2 dell'art. 112 del Testo unico dell'istruzione superiore Regio Decreto n.1592/1933. (comma 7).

Si esclude, comunque l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, o allo stesso corso di master, anche se tenuti presso diverse università.

L'art. 2 consente, inoltre, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

L'art. 3 prevede che i benefici previsti dalla normativa vigente concernenti strumenti e servizi a sostegno del diritto allo studio siano accessibili agli studenti che si iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio, limitatamente a una delle due iscrizioni, scelta dallo studente. Resta fermo l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti. Il comma 2 dell'art. 3 prevede, altresì, che le Università e le istituzioni AFAM redigano con cadenza annuale un programma finalizzato a promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio ed alle attività formative successive al conseguimento del titolo.

L'art. 4 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 60 giorni, la disciplina delle modalità idonee a consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria, con particolare considerazione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, nonché a favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni medesime.

Con il medesimo decreto, verranno stabilite le modalità di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente, nonché le modalità di accordo con il curriculum dello studente, prevedendo l'accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta d'identità elettronica.

Il comma 2 dell'art. 4, ferma restando l'autonomia delle università, affida a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di natura regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni, la definizione dei criteri sulla base dei quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.

Il comma 3 dell'art. 4, infine, prevede che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, si provveda a disciplinare le modalità idonee a facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione a due corsi di studio presso istituzioni AFAM ovvero a due corsi di studio presso un'università e un'istituzione AFAM, nonché a favorire il conseguimento di titoli

finali doppi o congiunti all'esito di corsi di studio integrati, istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni dell'AFAM o da università e istituzioni dell'AFAM.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Francesco Bonanno

R.p.A: Elvira Russo